

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 27/03/2023, n. 8578

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27518/2021 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Veglio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio, in Roma, Del Casale Strozzi, n. 31;

- ricorrente -

contro

QUESTURA DI TORINO, MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimati -

avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino emesso nel giudizio recante RGN. 13246/2021 , depositato il 18/10/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2023 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 10/11/2021 A.A. impugna per cassazione il provvedimento di convalida del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Omissis) assunto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, in data 18/10/2021.

2. Il ricorrente, il 14 gennaio 2016 riceveva notifica del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal prefetto di Palermo, a seguito del quale il questore di Crotona ne disponeva il trattenimento nel C.P.R. di (Omissis), dal quale lo straniero veniva rilasciato il (Omissis). Il 15 febbraio 2017, il prefetto di Bergamo emetteva un ulteriore decreto di espulsione nei confronti del A.A., ed un terzo decreto di espulsione veniva adottato dalla medesima autorità in data 1 marzo 2017. Il 20 aprile 2021 A.A. riceveva la notifica di un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di (Omissis) emesso dal questore di Bergamo. Il trattenimento veniva convalidato il 23 aprile 2021 e successivamente prorogato il 19 maggio 2021, il 18 giugno 2021 e il 16 luglio 2021. Il sig. A.A. veniva quindi rilasciato dal C.P.R. di (Omissis) per scadenza dei

termini massimi di trattenimento senza che la questura avesse reperito alcun elemento concreto in merito all'identificazione dello straniero, nonostante i quattro mesi di trattenimento.

3. In data 15 ottobre 2021 la questura di Bergamo emetteva un nuovo decreto di trattenimento presso il C.P.R. di (Omissis) nei confronti dell'odierno ricorrente, chiedendone la convalida al giudice di pace di Torino, motivata dalla mancata collaborazione di quest'ultimo nel reperimento di elementi concreti in merito alla sua identificazione.

4. All'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di convalida, la difesa del A.A. vi si opponeva in quanto "l'inutile decorso di ben quattro mesi di trattenimento dello straniero, in assenza di alcuna collaborazione da parte delle autorità del suo Paese d'origine" ai fini della sua identificazione rendevano "del tutto inutile l'ulteriore restrizione" della sua libertà personale.

5. Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento, in accoglimento degli argomenti della questura di Torino circa la rilevanza della mancata collaborazione dello straniero nel reperimento di elementi concreti in merito alla sua identificazione, viepiù in ragione dell'onere di prova posto a suo carico dall'inerzia dell'amministrazione procedente nei prodromici trattenimenti.

6. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c..

7. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati questore di Torino e ministero dell'interno.

Motivi della decisione

8. Con l'unico motivo (violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , commi 5-bis e 5-quater, art. 111 Cost.) il ricorrente censura la motivazione addotta nel provvedimento di convalida, stante l'irrelevanza a tal fine della mancata collaborazione dell'odierno ricorrente alla propria identificazione.

9. Al riguardo, il ricorrente espone che illegittimamente il giudice di pace di Torino ha argomentato che la mancata cooperazione del A.A. alla propria identificazione è circostanza che consente la convalida del terzo trattenimento, nonostante i due precedenti trattenimenti già subiti, uno dei quali terminato appena due mesi prima dell'adozione della nuova misura restrittiva senza esito rispetto all'identificazione ed all'esecuzione dell'espulsione dello straniero.

10. Il motivo è fondato.

11. Conviene riportare integralmente la motivazione censurata. Argomenta il giudice di pace che "sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 13 , di cui all'art. 14, comma 5-quater, T.U.I., atteso che la novella introdotta dal D.L. n. 130 del 2020 , convertito con L. n. 173 del 2020 , impone allo straniero trattenuto la cooperazione ai fini del rimpatrio in esecuzione dell'allontanamento già disposto con i prodromici provvedimenti pacifici per il ricorrente in udienza secondo principio di non contestazione che esonera il giudice da accertamento istruttorio di prova (Sez. V n. 761/2000), quanto meno per gli ordini del 2017 del questore di Bergamo rimasti in ottemperati (CC n. 42381/2006, n. 19131/2006 , n. 30774/2006, n. 20171/13 . n. 32937/14, n. 25598/19); per l'effetto, nella fattispecie, la predetta collaborazione non è comprovata, viepiù e in ragione dell'onere di prova posto a suo carico dall'inerzia della P.A. procedente nei prodromici trattenimenti (C-146/14 del 5/6/2014, c.c. n. 19495/2021)".

12. Tale motivazione non è conforme a legge.

13. In primo luogo, il D.L. n. 130 del 2020 , convertito con la L. n. 173 del 2020 , recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli artt. 131-bis , 391-bis , 391-ter e 588 c.p., nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale", non ha introdotto alcun obbligo di cooperazione a carico dello straniero trattenuto in vista dell'esecuzione dell'espulsione ed il cui difetto giustifichi l'adozione di un nuovo trattenimento.

14. In secondo luogo l'art. 14, comma 5-quater, del T.U. Imm., richiamato dal giudice di pace, prevede che "La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 Euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo".

15. Si tratta di un richiamo normativo non pertinente alla convalida del trattenimento successivo ad un primo concluso inutilmente per decorso del termine massimo di quattro mesi come fissato dall'art. 14 comma 5, quinto periodo, T.U.

Imm. (come sostituito del D.L. n. 130 del 2020 , art. 3 , comma 1, lett. c), n. 3, lett. a), conv. con mod. in L. n. 173 del 2020), così come non pertinenti sono i richiami giurisprudenziali effettuati nella medesima motivazione.

16. In terzo luogo, il riferimento alla giurisprudenza comunitaria (C146/14 del 5/6/2019 PPU, B.B., su rinvio pregiudiziale proposta dall'autorità giudiziaria bulgara) ed al precedente della Corte (Cass. 19495/2021) trascura di considerare che il recepimento della direttiva rimpatri 2008/115/CE è avvenuto nel nostro ordinamento con il D.L. n. 89 del 2011 , conv. con mod. in L. n. 129 del 2011 , che ha modificato il D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , senza, tuttavia, introdurre una previsione che consenta di valorizzare, ai fini della convalida del trattenimento successivo a quello massimo di quattro mesi, la mancata collaborazione dello straniero come indicata nell'art. 15 della direttiva rimpatri , potendo essere la stessa apprezzata, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater. I D.Lgs. cit., solo nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore di cui del medesimo art. 14, commi 5-ter e 5-quater.

17. Deve, pertanto, concludersi, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che la convalida del trattenimento disposto dal questore dopo un precedente trattenimento della durata massima di cui all'art. 14, comma 5, T.U. Imm., non può essere motivata sulla circostanza della mancata cooperazione dello straniero ai fini del rimpatrio.

18. In accoglimento del ricorso va dunque cassato il decreto di convalida e decidendo nel merito è disposto l'annullamento del trattenimento disposto dal questore di Bergamo nei confronti del sig. A.A. in data 15 ottobre 2021.

19. In applicazione del principio di soccombenza, l'amministrazione è tenuta alla rifusione delle spese a favore del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il trattenimento disposto dal questore di Bergamo nei confronti del sig. A.A. in data 15 ottobre 2021.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessive Euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200 Euro di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2023